

**Allegato “B” al n. 29405/14341 di repertorio**  
**STATUTO**  
**DELLA ASSOCIAZIONE**  
**"EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK – D-Learn Ente del Terzo**  
**Settore”**

**Art.1 - Denominazione, sede e durata**

1. L'Associazione riconosciuta come persona giuridica denominata "EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK – D-Learn" di seguito indicata anche come “Associazione”, è retta dal presente Statuto nel rispetto del Decreto legislativo n. 117/2017, (da qui in avanti indicato come “CTS”), dalle norme del Codice civile e dalle altre disposizioni di legge in quanto applicabili.
2. A decorrere dall'iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito indicato come “Runts”), l'acronimo “ETS” o l'indicazione di “Ente del Terzo Settore” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale ed essere utilizzati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico come segue “EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK – D-Learn Ente del Terzo Settore ” o “EUROPEAN DIGITAL LEARNING NETWORK – D-Learn ETS” per brevità anche “D-Learn ETS”.
3. L'Associazione ha sede legale in Milano. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutarie ed è deliberata, dal Consiglio Direttivo. Nei trenta giorni successivi il verbale andrà comunicato agli uffici competenti del RUNTS.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

**ART. 2 - Finalità e attività**

1. L'Associazione è apartitica, aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia perseguendo, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, intende perseguire la condivisione e la diffusione di percorsi educativi, formativi e di sensibilizzazione nel contesto delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), individuate quale strumento chiave ed abilitante per integrarsi pienamente come cittadini in un'economia basata sul digitale. Il percorso educativo e formativo dell'individuo, adulto e non, diviene più efficace e di successo ove basato sul possesso della conoscenza in ambito digitale, che rende i cittadini consapevoli e integrati in un ambiente sociale ed economico permeato dalla presenza e dall'utilizzo, a volte pervasivo, delle tecnologie digitali.
3. Nel contesto europeo l'elevato tasso di disoccupazione trova una ragione fondante anche nella carenza di adeguate competenze nel mercato digitale derivante da una sottovalutazione, da parte di differenti ambiti (istruzione, formazione, educazione in generale etc.), dell'importanza e della necessità di potenziare il dialogo tra l'educazione e il mondo delle ICT.
4. L'associazione, pertanto, nel contesto di un'ampia rivoluzione culturale, rivolta in primo luogo ai propri associati, persegue la finalità di contribuire al

raggiungimento degli obiettivi dell'iniziativa europea definiti nell'“Agenda Digitale”, attraverso la messa in opera di quanto necessario alla realizzazione del terzo pilastro definito delle “Competenze Digitali nell'economia e società Europea”.

5. L'associazione vuole, altresì, contribuire allo sviluppo di una società europea inclusiva e digitale attraverso la diffusione dell'uso delle ICT nei processi educativi e formativi pre-scolastici, scolastici, universitari, post-universitari e in generale dei bambini, degli adulti e degli anziani lungo tutto l'arco della vita
6. Per raggiungere tali obiettivi, l'associazione si propone quale aggregatore d'idee e di pratiche innovative e come catalizzatore di iniziative inserite in un processo di valorizzazione ed integrazione, sviluppando il concetto di "luogo protetto" all'interno del quale gli associati possano cooperare e contribuire l'uno con l'altro per lo sviluppo delle rispettive idee; un'occasione finalizzata a favorire la nascita di un luogo fisico e virtuale dove riflettere, pensare e realizzare nuove iniziative sociali ed economiche.
7. In tale contesto, l'associazione intende divenire il punto di riferimento europeo per le Istituzioni, i cittadini, le imprese e gli operatori tutti, nell'adozione e diffusione di strumenti ICT nei processi educativi e formativi lungo tutto l'arco della vita.
8. Per il perseguimento delle finalità di cui ai precedenti commi, l'associazione intende svolgere in via principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5, co. 1, del CTS, di cui alle lettere:
  - d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale
9. Al fine di porre concretamente in essere le finalità e le attività di interesse generale di cui ai precedenti commi, l'associazione intende svolgere le seguenti attività:
  - approfondire e contribuire al dibattito europeo sull'uso delle ICT (*Information and Communications Technology*) nei processi educativi e formativi per tutti e a tutti i livelli d'istruzione e formazione;
  - favorire l'uso e la diffusione delle tecnologie digitali nei processi educativi e formativi dei bambini, adulti e anziani così come nei processi educativi, scolastici e universitari e nella formazione professionale, a tutti i livelli ed in ogni contesto;
  - divenire luogo di riflessione, pensiero e condivisione finalizzato a favorire la nascita e lo sviluppo di nuove iniziative nel contesto degli ambiti di interesse;
  - favorire lo scambio di idee e la cooperazione tra associati, enti ed organizzazioni interessate al fine di realizzare congiuntamente progetti finanziati da fondi europei, locali e nazionali;
  - facilitare l'uso di luoghi virtuali di lavoro e cooperazione e la diffusione di buone pratiche e idee innovative;
  - individuare e favorire la diffusione e l'adozione presso gli associati di strumenti, soluzioni e metodologie innovative per lo sviluppo della propria organizzazione;

- sostenere l'eguaglianza e la parità di genere rendendo più facile l'accesso ai processi educativi e formativi più semplice per tutti grazie alle tecnologie digitali;
  - favorire e contribuire allo sviluppo degli associati promuovendo lo scambio di buone pratiche anche attraverso incontri, seminari, conferenze dibattiti ed attività formative;
  - promuovere e favorire, in particolare, lo spirito imprenditoriale nei giovani attraverso l'educazione e la formazione con un approccio che sostenga la creatività, la capacità di affrontare le sfide, attraverso un comportamento responsabile dei giovani;
  - divenire il punto di riferimento, anche attraverso la pubblicazione di rapporti, articoli, contributi, studi e ricerche, per approfondire il dibattito sullo sviluppo della società europea e sull'utilizzo delle ICT, intese quale veicolo per la crescita dell'economia e della società;
  - rappresentare e promuovere gli interessi e le esigenze degli associati presso soggetti istituzionali locali, nazionali ed Europei.
  - promuovere l'inserimento dell'associazione in altre reti e piattaforme europee al fine di contribuire al dibattito sullo sviluppo della società europea.
  - svolgere ogni altra attività riconducibile alle attività di interesse generale individuate o coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
10. L'Associazione può eventualmente svolgere anche attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del CTS, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso e siano individuate dal Consiglio direttivo, che ne documenta il carattere secondario ai sensi del co. 6 dell'art. 13 del Codice.
11. L'Associazione può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del CTS e dei successivi decreti attuativi dello stesso e nelle altre modalità previste e consentite dalle disposizioni di legge.
12. L'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali può, inoltre, stipulare accordi o convenzioni con enti sia pubblici che privati nazionali ed internazionali. Può, inoltre, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi quale, in via esemplificativa e non esaustiva *i)* acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività, *ii)* compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività, *iii)* richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie.

### **Art. 3 - Norme sull'ordinamento interno**

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

#### **Art. 4 - Associati**

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici, pubblici e privati, i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. In ogni caso dovrà essere rispettato quanto previsto al co. 2 dell'art. 4 del CTS.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
4. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'Associazione. La qualità di socio non è trasmissibile.

#### **Art. 5 - Procedura di ammissione**

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. Nella domanda viene precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e di eventuali regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo comunica per iscritto l'ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda comporta l'immediata iscrizione del richiedente nel libro degli associati, conferendo all'associato tutti i diritti e comportando tutti i doveri legati a tale qualifica.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato entro 30 giorni. Contro di esso l'interessato può proporre appello assemblea ordinaria entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'Assemblea ordinaria deve svolgersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento dell'appello. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio in Assemblea.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri**

1. Tutti gli associati devono impegnarsi al conseguimento delle finalità che l'Associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti eventualmente emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati. In particolare, gli associati hanno il diritto di:
  - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
  - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali di cui al precedente comma, spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel Libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Gli associati hanno il dovere di:
- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi sociali;
  - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
  - c) versare l'eventuale quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo e nei termini previsti dal presente Statuto.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

#### **Art. 7 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

1. La qualità di associato si perde per:
- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
  - b) mancato pagamento della quota associativa annuale entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale previo avviso di versamento della quota inviato dal Consiglio Direttivo agli associati entro 30 (trenta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. L'associato che non abbia provveduto al versamento entro il termine decade automaticamente e il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 6 del presente Statuto.
2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione con apposito provvedimento del Consiglio direttivo, per:
- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - b) violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
  - c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento. L'assemblea deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Art. 8 - Attività di volontariato e attività retribuita**

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari, anche se occasionali, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
6. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma, l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione autonome o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto dell'art. 16 del Codice del Terzo Settore.

#### **Art. 9 - Patrimonio ed entrate**

1. Il Patrimonio della Associazione è costituito:
  - a) dal fondo di dotazione;
  - b) dai beni immobili acquistati dall'Associazione;
  - b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
  - c) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
  - d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
  - e) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio
2. L'Associazione finanzia le proprie attività con:
  - a) le quote associative e i contributi degli associati;
  - b) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
  - c) le erogazioni liberali versate alla Associazione per il raggiungimento del suo scopo;
  - d) contributi di origine privata (imprese, fondazioni ed altri enti privati), di natura pubblica ed, altresì, provenienti dall'Unione europea o da altri enti o istituzioni internazionali;

- e) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- f) i proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS;
- g) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del CTS e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal CTS.

### **Art. 10 - Organi dell'Associazione**

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) l'Assemblea dei soci;
  - b) il Consiglio Direttivo;
  - c) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del CTS o se ritenuto opportuno;
  - d) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del CTS o se ritenuto opportuno.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### **Art. 11 - Assemblea degli associati**

#### **Composizione, modalità di convocazione e funzionamento**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
4. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
5. Le votazioni in assemblea avvengono sempre con voto palese.
6. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:
  - a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
  - b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il

Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine precedente.

7. L'avviso di convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email o raccomandata a mano o altro strumento telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo (fisico o virtuale), il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi del successivo co. 10.
8. In caso di urgenza i tempi previsti dal comma precedente possono essere ridotti alla metà.
9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal vice-Presidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
10. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.
11. Ove, nel corso della riunione fosse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
12. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

## **Art. 12 - Assemblea ordinaria e straordinaria**

### **Competenze e quorum**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
  - a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  - c) approvare bilancio sociale predisposto dal Consiglio Direttivo, se obbligatorio per legge o se predisposto;
  - d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
  - e) eleggere e revocare l'organo di controllo e di revisione legale dei conti, nei casi di cui alle lettere d) ed e), co. 1 art. 10 del presente statuto;
  - f) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
  - g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;



- h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del CTS, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
  - i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.
2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) della maggioranza degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti in persona o per delega. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.
  3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.
  4. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.
  5. È compito dell'Assemblea straordinaria:
    - a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
    - b) deliberare in merito allo scioglimento ed alla trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.
  5. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza (di persona o per delega) di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, con la presenza (di persona o per delega) di almeno la maggioranza degli associati; delibera, in prima e seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
  6. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati presenti di persona o per delega.

#### **Art. 13 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Il numero di consiglieri può variare da 3 (tre) a 5 (cinque) membri secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.
3. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, il soggetto per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile e successive modifiche e/o integrazioni.
4. I consiglieri durano in carica 5 (cinque) anni scadendo con l'approvazione del quinto rendiconto/bilancio successivo alla loro elezione e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

## **Art. 14 - Il Consiglio Direttivo**

### **Regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In quest'ultimo caso, il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, o il vice-Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve procedere in sua vece alla convocazione del Consiglio Direttivo, il quale deve svolgersi entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine precedente.
2. La convocazione deve pervenire per iscritto ai consiglieri tramite lettera raccomandata, anche a mano, e-mail o altro strumento telematico almeno 5 (cinque) giorni della data della riunione, e deve indicare il luogo (fisico o virtuale), la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire sino a 48 ore prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri e l'organo di controllo, se nominato.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal vice-Presidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Le votazioni si effettuano con voto palese.
7. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

### **Art. 15 - Competenze del Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli associati;
  - b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - e) nominare il Presidente, il vice-Presidente e il Segretario dell'Associazione;

- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
  - g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - h) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
  - i) provvedere, entro un termine congruo, ad informare gli associati in merito all'obbligo di versare la quota associativa entro il termine stabilito in statuto;
  - j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
  - k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
  - l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
  - m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
  - n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
  - o) deliberare l'istituzione di sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero;
  - p) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni e, più in generale, tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il potere di rappresentanza attribuito ai sensi del presente statuto agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

#### **Art. 16 - Il Presidente e il vice-Presidente**

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
  - a) essere punto di riferimento per tutti i soggetti che vengano in contatto con l'Associazione;
  - b) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione;
  - c) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  - d) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
  - e) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;

- f) svolgere ogni altro compito o azione che sia ad esso demandato dal Consiglio e/o opportuno per garantire il buon andamento dell'Associazione;
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro consigliere. La firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

#### **Art. 17 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

1. La carica di consigliere si perde per:
  - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  - b) revoca da parte del Consiglio o dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
  - c) cause di incompatibilità, di cui all'art. 2382 cod. civ.;
  - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art. 8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nella prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri eletti in sostituzione rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.
3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano di età, deve convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 18 - L'organo di controllo**

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS o se ritenuto opportuno. L'organo di controllo rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti
3. I componenti dell'Organo di controllo devono essere indipendenti ed esercitare le proprie funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.
4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'unico componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione dello stesso tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. È compito dell'organo di controllo:
  - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
  - c) esercitare il controllo contabile;
  - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;
  - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
  - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
7. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

#### **Art. 19 - La revisione legale dei conti**

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 5 (cinque) anni ed è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 20 - Compensi per le cariche sociali**

1. Chiunque rivesta cariche sociali può ricevere, previa delibera del Consiglio direttivo, compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

2. L'associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti (art. 14, co. 2 CTS), provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo ai dirigenti nonché agli associati.

#### **Articolo 21 - Esercizio Finanziario e divieto di ripartizione degli utili**

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 5 (cinque) mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio consuntivo o il rendiconto relativo all'esercizio finanziario precedente redatto ai sensi dell'art. 13 del CTS e il bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS nella relazione di missione o in calce al rendiconto.
4. Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del CTS, il Consiglio dovrà, altresì, predisporre il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'Assemblea.
5. Il bilancio di esercizio, ed il bilancio sociale se predisposto, devono essere depositati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.
6. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7. E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, co.3 del CTS.

#### **Art. 22 - Libri sociali e registri**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
  - a) il libro degli associati;
  - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - d) il registro dei volontari, se presenti, che svolgono attività in modo non occasionale. In ogni caso, in presenza di volontari è obbligatorio l'obbligo assicurativo e l'adempimento delle ulteriori previsioni di legge.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di conservare le relazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

#### **Art. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea,

ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

2. Il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, co.1, del CTS, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto previsto dall'art. 9 del CTS.

#### **Art. 24 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il CTS e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to: Monica De Paoli